

Il Tribunale di Catanzaro accoglie le ragioni dell'Unione dei Comuni Versante Ionico contro il Comune di Badolato e la Mea Manna Ecologia S.r.l.

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Si è conclusa con l'accoglimento delle ragioni dell'**Unione dei Comuni** la controversia nella causa civile tra l'**Unione dei Comuni Versante Ionico**, difesa dall'avv. Valerio Zimatore, nonché il **Comune di Badolato**, difeso dall'Avv. Pasquale Romeo, e la **MEA srl**, difesa dall'avv. Domenico Calabretta.

Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, infatti, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha posto fine alle ingiuste pretese del **Comune di Badolato** che chiedeva di addebitare all'**Unione dei Comuni Versante Ionico** il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel proprio territorio comunale e della **MEA srl**, aggiudicataria del relativo servizio, che pretendeva di coinvolgere anche l'Unione con la sua richiesta di accertamento del vincolo di solidarietà tra i due Enti ingiunti.

In particolare, la controversia aveva origine dall'**Unione dei Comuni del Versante Ionico** e dal **Comune di Badolato** avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2022 del 19.7.2022, emesso in favore della **MEA Manna Ecologia Ambientale**, che aveva azionato la pretesa creditoria fondata sul contratto di appalto intercorso con l'**Unione dei Comuni del Versante Ionico**, cui

aderiva il **Comune di Badolato**, ritenuti dalla **MEAsolidalmente** responsabili per il mancato pagamento delle fatture emesse per il servizio reso nel territorio comunale di **Badolato**, da novembre 2020 a dicembre 2021.

Unione dei Comuni del Versante Ionico, nella proposta opposizione, eccepiva che non esisteva un obbligo solidale con il **Comune di Badolato** al pagamento delle somme relative al servizio.

Tribunale, ricostruendo il merito della vicenda, ha ritenuto che, a seguito dell'aggiudicazione del contratto di appalto da parte della **Mea s.r.l.**, in data 17.09.2015 veniva stipulata, previa deliberazione di approvazione del **Consiglio comunale di Badolato** n. 3 del 02.02.2014, la "Convenzione per il conferimento della funzione relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani" con la quale all'art. 11, n. 1 si conveniva specificamente che "**Le spese per lo svolgimento delle attività oggetto di gestione associata sono sostenute in via anticipata dall'Unione dei Comuni, che li tratterrà dalle somme riscosse per il tributo o tariffa di riferimento.**"

La convenzione aveva durata quinquennale. Pertanto, spirato il relativo termine di durata, l'**Unione dei Comuni del Versante Ionico**, con delibera della Giunta n. 5 del 06.05.2020, approvava all'unanimità una nuova **Convenzione** ed il capitolato d'oneri che modificava la precedente **Convenzione** del 17.09.2015 e poneva, al punto 17, direttamente in capo ai Comuni l'obbligo del pagamento delle relative fatture all'appaltatrice **M.E.A. S.r.l.** La società, infatti, con contratto di appalto del 28.1.2022 si era aggiudicata il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'**Unione dei Comuni del Versante Ionico** con decorrenza dall'1.10.2020.

Tribunale ha affermato che nessuna modifica contrattuale era stata accettata o approvata dalla società **M.E.A. srl**, che era tenuta a fatturare gli importi relativi al servizio al **Comune di Badolato**, che -ai sensi dell'art. 17- era il soggetto giuridico tenuto al pagamento delle prestazioni svolte dalla società; ed, infatti, la delibera n. 5 del 6.5.2020, di approvazione della nuova **Convenzione** ed del capitolato d'oneri era stata adottata dalla Giunta dell'**Unione dei Comuni** all'unanimità, dunque anche dal rappresentante del **Comune di Badolato**.

Capitolato d'oneri approvato dal **Comune di Badolato** prevedeva che il singolo Comune a pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, obbligato all'adempimento era proprio il **Comune di Badolato**.

Dunque, nessuna solidarietà era prevista nei confronti del **Comune di Badolato** e con riferimento al contratto siglato dalla **M.E.A. srl** il soggetto tenuto al pagamento, secondo quanto richiamato all'art. 10, era il Comune, essendo ivi previsto che "**Le fatture dovranno essere trasmesse ai singoli Comuni, dopo la trasmissione dei documenti contabili inerenti il servizio espletato all'Unione dei Comuni del Versante Ionico, che provvederà a verificare la documentazione ed autorizzarne il pagamento da parte dei Comuni.**"

Tribunale, per detti motivi, ha rigettato l'opposizione spiegata dal **Comune di Badolato**, accogliendo, invece, l'opposizione proposta dall'**Unione dei Comuni**, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della **Unione dei Comuni** ed emesso su richiesta della **Mea Manna Ecologia S.r.l.**

Tribunale, altresì, ha condannato il **Comune di Badolato** al pagamento delle spese in favore della **Mea Manna Ecologia S.r.l.** che ha liquidato in complessivi euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%; e ha condannato la **MEA srl** al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'**Unione dei Comuni del Versante Ionico** che ha liquidato per l'intero in euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.

Ufficio di Presidenza dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/il-tribunale-di-catanzaro-accoglie-le-ragioni-dell-unione-dei-comuni-versante-ionico-contro-il-comune-di-badolato-e-la-mea-manna-ecologia-s-r-l/143738>

